

M_D GCIV

prot.

C/3 - 89180

Div 3[^]

data

29 novembre 2010



PARTENZA

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

2° Reparto – 3[^] Divisione, 1[^] Sezione

Dr. Fulvio Angelini
Telefono 06.4986.2422 – fax 06.4986.2409
r2d3s1@persociv.difesa.it

Viale dell'Università, 4 – 00185 Roma

A tutti gli Enti loro sedi
e, per conoscenza: OO.SS. loro sedi

OGGETTO: Nuovo sistema di classificazione del personale civile (NSC).

Il giorno 3 del corrente mese è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Difesa in attuazione del CCNL 14.9.2007 - Comparto ministeri 2006-2009.

Il CCNI, reperibile sul sito www.persociv.difesa.it (nella sezione dedicata ai contratti integrativi), concerne, tra l'altro, il "Nuovo sistema di classificazione" del personale civile della Difesa (NSC). Tale sistema sostituisce i profili professionali previsti dal "Nuovo ordinamento professionale" (NOP) introdotto dal CCNI 29 novembre 2004 (Circolare n. C/3-88197 del 23.12.2004 di Persociv).

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

1. Ai sensi degli articoli da 6 a 11, CCNL 14.9.2007 – Comparto Ministeri, il NSC individua quattro figure fondamentali: "ausiliario" della prima area, "addetto" e "assistente" della seconda area, "funzionario" della terza area, consentendo una maggiore flessibilità di impiego, quale riportata nella declaratoria di ciascun profilo allegata al citato CCNI 3 novembre 2010.
2. L'attribuzione della fascia retributiva immediatamente superiore a seguito del superamento delle selezioni per gli "sviluppi economici" all'interno delle aree funzionali non comporta mutamento di profilo o di mansioni.
Infatti, più profili professionali, collocati nel precedente ordinamento in differenti posizioni economico-funzionali, sono confluiti in un profilo professionale comune a tutte le fasce retributive della medesima area funzionale. Dette fasce retributive si riferiscono pertanto ad una mera progressione economica e non funzionale.
Ad esempio, nella terza area funzionale i precedenti profili di "collaboratore di amministrazione" (Area 3 Fascia 1 o 2, già C1 o C1 Super), "funzionario di amministrazione" (Area 3 Fascia 3, già C2) e "direttore di amministrazione" (Area 3 Fascia 4 o 5, già C3 o C3 Super) sono confluiti nel nuovo profilo di "funzionario amministrativo". Ciò consente che tutti i dipendenti ora inquadrati nel nuovo unico profilo possano svolgere le medesime mansioni e ricoprire i relativi incarichi, a prescindere dalla fascia retributiva di appartenenza.
3. Invero, nella seconda area si rinvengono due figure: quella di "addetto" con accesso dall'esterno alla prima fascia, e quella di "assistente" con accesso dall'esterno alla seconda fascia. Le due figure non sono tra loro intercambiabili, neanche a parità di fascia retributiva conseguita successivamente all'assunzione.
Ad esempio, il precedente profilo di "coadiutore di amministrazione" (Area 2 Fascia 1, già B1), è confluito nel nuovo profilo di "addetto del settore amministrativo / giudiziario / storico-culturale e linguistico" mentre i vecchi profili di "operatore di amministrazione" (Area 2 Fascia 2, già B2) e di "assistente di amministrazione" (Area 2 Fascia 3 o 4, già B3 o B3 Super) sono confluiti nel nuovo profilo di "assistente amministrativo".

Ciò comporta che i dipendenti ora inquadrati nei due differenti profili di "addetto" e di "assistente" possono svolgere esclusivamente le mansioni del profilo di appartenenza. Ferma restando, quindi, l'appartenenza alla medesima area funzionale senza differenziazione gerarchica, le due figure, che si rammenta acquisiscono specifiche denominazioni a seconda della professionalità posseduta, mantengono diversità funzionale. Infatti, ove soccorra l'esigenza, l'"assistente", a differenza dell'"addetto", può essere posto con atto dispositivo a capo di unità operative (non articolazioni organicamente previste) composte da altri assistenti e/o addetti, nonché ovviamente ausiliari, o svolgere le funzioni di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

4. L'inquadramento nei nuovi profili decorre dal 4 novembre 2010.
 - I dipendenti appartenenti ai vecchi profili professionali riportati nell'allegata tabella "A" saranno automaticamente inquadrati nei nuovi profili secondo la corrispondenza ivi indicata.
 - I dipendenti appartenenti ai vecchi profili elencati nell'allegata tabella "B" saranno inquadrati d'ufficio nel corrispondente profilo indicato nella colonna 2 della medesima tabella. Qualora le effettive mansioni di impiego siano riconducibili al corrispondente profilo della colonna 3 della tabella B gli Enti di appartenenza o i dipendenti interessati potranno chiedere il reinquadramento in tale ultimo profilo.
5. In materia di riconversione professionale o di cambio di profilo per motivi di salute si possono prevedere tre casi:
 - a. quando il profilo di appartenenza e quello in cui l'interessato sarebbe dovuto transitare sono confluiti in un medesimo nuovo profilo l'ente di appartenenza - trattandosi di impiego - definisce l'inquadramento avendo cura di acquisire l'assenso del lavoratore ed accertare la relativa idoneità fisica (ad esempio un dipendente appartenente al profilo di "assistente tecnico sanitario" - attuale "assistente sanitario" per il quale è stata proposta la riconversione professionale verso l'ex profilo di "assistente tecnico farmaceutico" - attuale "assistente sanitario");
 - b. le pratiche di riconversione professionale o di mutamento di mansione per inidoneità psico-fisica non ancora definite alla data del 3.11.2010 dovranno essere riferite esclusivamente ai nuovi profili professionali in base alla corrispondenza stabilita con le citate tabelle "A" e "B" tra il profilo posseduto e quello nuovo, senza tenere conto del profilo verso il quale era stata proposta la riconversione o il cambio. Successivamente l'ente comunicherà il caso alla scrivente come indicato al successivo paragrafo 8;
 - c. le autorizzazioni alla riconversione professionale o al mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica verso un profilo del vecchio ordinamento professionale rilasciate fino alla data del 3.11.2010 dovranno essere considerate come autorizzazioni alla riconversione professionale o al mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica verso il corrispondente nuovo profilo NSC. Anche in questo caso l'ente dovrà acquisire l'assenso del lavoratore ed accertarne l'idoneità fisica.
6. Per consentire la massima celerità delle operazioni di inquadramento automatico sopra descritte, nonché per poter procedere ad una più analitica classificazione del personale prima inquadrato in c.d. profili "contenitori", è stata predisposta un'apposita **"tavola operativa"** in base alla quale, **dal 15 dicembre 2010 al 21 gennaio 2011**, salvo proroghe, i responsabili degli uffici del personale registrati al sistema INFOCIV dovranno comunicare a questa DG, limitatamente ai casi previsti dalla citata tavola operativa, il settore di impiego corrispondente alle mansioni svolte dai dipendenti interessati in servizio nell'ente alla data del 4 novembre 2010 accedendo al link <http://infociv.difesa.it/INFOCIV/>. In caso di difficoltà del collegamento potranno rivolgersi a: rilevazione@persociv.difesa.it.
7. Gli enti dovranno comunicare ad ogni interessato l'inquadramento avvenuto in base alle tabelle "A" e "B" utilizzando il modulo prodotto dal sistema.
8. Dopo la conclusione delle anzidette operazioni, **dal 22 gennaio al 30 giugno 2011**, gli enti, previa informazione al dipendente, ovvero, il singolo dipendente tramite l'ente d'impiego, dovranno segnalare con debita documentazione eventuali casi particolari.
9. La scrivente, esaminate le situazioni coinvolgendo gli Organi programmatori, procederà all'inquadramento definitivo.

Gli Enti di servizio sono tenuti agli adempimenti sopra indicati e a portare a conoscenza di tutto il personale la presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Enrica Preti)
F.to Preti